



COMUNE DI GONNOSNÒ

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ

☎ 0783/931678 📠 0783/931679

E-mail: vigili@comune.gonnosno.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

SETTORE POLIZIA LOCALE

Ordinanza Sindacale

Prot. n. 2009 del 23.04.2013

ORDINANZA N. 01 / 2013

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DELLA WEST NILE DISEASE

IL SINDACO

Preso atto che anche il territorio del Comune di GONNOSNO' è inserito nei comuni ricadenti nella zona B in cui nel corso del 2011 si è manifestata la circolazione virale per lo West Nile Disease,

Considerato che nel corso della stagione estiva, il territorio comunale è interessato da rilevanti infestazioni di zanzara;

Tenuto conto dei disagio prodotto dalla presenza dell'insetto, fino a compromettere nelle ore serali la normale fruizione da parte dei cittadini degli spazi pubblici e privati e di recare disturbo anche all'interno degli edifici abitativi;

Constatato che gli interventi di disinfestazione finora attuati dal Comune e dalla Provincia sulle strade ad altre aree pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli insetti, i cui focolai di diffusione risultano spesso localizzati in giardini privati, cantieri edili, depositi di attività artigianali, industriali e commerciali;

Ravvisata quindi la necessità, per garantire l'efficacia dell'azione dell'Ente, di estendere l'effettuazione dei trattamenti disinfestanti anche all'interno delle aree private sopra ricordate;

Visto il Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2011-2014 approvato con decreto n. 45 del 25/11/2011.

Vista la Circolare del Ministero della Salute, ORDINANZA 4 agosto 2011, Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale.

Ravvisata altresì la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica anche al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo quali la Chikungunya e la West Nile Disease attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya e/o di West Nile Disease o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico-sanitarie pubbliche e private;

ORDINA

che nel periodo compreso tra il **31 maggio** ed il **15 novembre**, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

1) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree verdi o strutturate, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. Diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, **provvedendo** al taglio periodico dell'erba e delle sterpaglie;

svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

2) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, che con particolare riferimento alle attività svolte possano generare accumuli e ristagni di acque piovane, di:

adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

3) Ai responsabili dei cantieri, di:

evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

4) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

ORDINA INFINE

A TUTTI I DESTINATARI della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento:

- **di permettere l'accesso** alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale della ditta incaricata della disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

RACCOMANDA

- ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alla sostituzione dell'acqua nei contenitori con cadenza almeno settimanale;
- al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc;

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 sino ad €. 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00. La violazione della presente ordinanza comporta comunque l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni ivi contenute ai sensi del vigente regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi del comma 4 del citato art. 11.

DISPONE

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n. 4 di Oristano, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- Che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione sul sito internet del comune al fine di garantirne la divulgazione.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Basilio Pusceddu